



## Il difficile avvio della legge 675: intervista a Rodotà

# Tra "dittatura della privacy" e diritto alla riservatezza

La legge sui dati personali non ha fermato Internet, ma ha messo in allarme mezza Italia e ha bloccato alcune attività. In molti casi per una lettura disattenta del testo, ma anche per la complessità e l'oscurità di molte norme. Facciamo il punto della situazione e rivolgiamo qualche domanda al Garante.

La "dittatura della Privacy", titola in prima pagina La Repubblica del 12 giugno scorso. Il brillante articolo di Sebastiano Messina descrive alcune situazioni clamorose e conclude che il timore del Grande Fratello ci ha messo sotto l'incubo della "Grande Sorella", appunto la privacy. E' vero?

I fatti più significativi sono stati riportati da tutta la stampa con dovizia di particolari: dalle società di calcio che non diramano più le informazioni sulle condizioni fisiche degli atleti, al Ministro delle Finanze che teme di non poter usare il "reddittometro" per scovare chi gode di benefici che non gli spettano, ai medici che non trasmettono i referti alle USL, che quindi non pagano le analisi, e via di questo passo. Il problema è di capire se questi fatti sono più o meno isolati, o se l'avvio di quella che possiamo chiamare "l'era della riservatezza" è ancora più difficile di quan-

to si potesse prevedere.

Quando ho scritto che l'applicazione della 675 poteva bloccare Internet, qualcuno ha commentato con risate sarcastiche. Ma il testo della legge è quello che è: anche a causa di non poche difficoltà interpretative, ci sono diversi articoli che sembrano voler rendere impossibile la vita di chiunque svolga un "trattamento" di dati personali, anche se questo consiste nella semplice tenuta di una rubricetta personale. Se poi ci sono in ballo dati "sensibili", come le informazioni sullo stato di salute di una persona, le questioni sono veramente complicate.

D'altra parte l'entrata in vigore di una legge di tale importanza non può non comportare qualche scossone. Da un giorno all'altro è stato imposto un cambiamento radicale di molte abitudini consolidate, di prassi radicate da decenni, di veri e propri abusi che si commettevano ogni giorno nella più totale impunità. Non poteva essere più rimandata l'emanazione di una legge che ponesse sotto controllo le continue violazioni della riservatezza di cittadini illustri e oscuri e la circolazione e l'elaborazione incontrollata di dati personali per opera delle società commerciali, della stampa e anche delle istituzioni pubbliche. Fenomeni in costante aumento e sempre più gravi a mano a mano che si diffonde nella società l'impiego delle tecnologie dell'informazione.

Sui disegni di legge che sono stati affrontati dal Parlamento negli ultimi anni sono state sollevate molte critiche. Purtroppo erano per lo più critiche interessate, avanzate da gruppi che volevano continuare indisturbati nei loro redditizi traffici di dati personali o che temevano gli inevitabili problemi organizzativi (ed economici) imposti dal riconoscimento della "autodeterminazione informativa". Poche voci si sono levate per criticare l'impianto generale dei progetti legislativi, di impostazione eccessivamente burocratica, attento più ai dettagli che ai principi, frutto di una tecnica legislativa per-

Il Garante italiano sta preparando il suo sito Web. Speriamo che sia interessante e completo come quello del suo collega inglese, visibile alla URL <http://www.open.gov.uk/dpr/dprhome.htm>.





versa (una specie di complicata ingegneria della normazione, che nega due volte invece di affermare, che cerca sempre le espressioni più involute

*Austrian Society for Privacy and Data Protection. Questo è il sito ufficiale del Garante austriaco per la tutela dei dati personali (<http://www.ad.or.at>).*

e i termini più lontani dal linguaggio comune, che sacrifica la chiarezza della comunicazione al formalismo più ottuso). Un solo esempio: si poteva intitolare semplicemente "Legge sulla tutela della riservatezza", invece è uscito il titolo alla Wertmueller "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", con la conseguenza che il garante della riservatezza è diventato "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e meno male che il primo decreto correttivo ha abbreviato la definizione)!

Il testo approvato dal Parlamento risulta quindi

dalla combinazione di una serie di elementi negativi: i vecchi testi precedenti, le spinte corporative e le conseguenti faticose mediazioni, l'adattamento alle norme comunitarie e infine la fretta, dovuta all'urgenza di entrare nello "Spazio Schengen" di libera circolazione delle persone e delle merci nell'ambito dell'Unione Europea.

*EPIC - Electronic Privacy Information Center. Sito non ufficiale, ricco di informazioni sulla protezione della privacy negli USA, alla URL <http://www.epic.org>.*

## Arrivano le correzioni

Si è così arrivati a una situazione assurda, nella quale l'affermazione di principi di libertà e di civiltà

## Internet non chiude, ma...

Il primo decreto correttivo della legge 675/96 risolve una parte dei problemi di applicazione all'informazione telematica, sollevati in queste pagine per la prima volta nel n. 169 (febbraio '97). Infatti, come conferma Rodotà nell'intervista, con l'espressione trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero si possono comprendere anche le pubblicazioni di dati personali su Internet. Il che non significa, si badi bene, che la legge non si applica a questo tipo di trattamento, ma solo che non è richiesto il consenso dell'interessato. Recita infatti l'art. 25, comma 1: Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Aggiunge il decreto legislativo n.123 del 9 maggio, art. 2, comma 2: Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicitari

o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Tanto basta, almeno per il momento, per quanto riguarda il contenuto delle pagine. Il problema della diffusione delle informazioni sugli abbonati si può risolvere sulla base del comma 4 dell'art. 28: Il trasferimento è comunque consentito qualora: a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato [...]. Dovrebbe quindi essere sufficiente una clausola ad hoc inserita nel contratto di abbonamento per mettere il provider al riparo da brutte sorprese. Resta però il problema della "raccolta automatica" di dati che si verifica con la registrazione dei log e dei dati statistici, e non è un problema di semplice soluzione, anche per quanto riguarda le misure di sicurezza (art. 15). E' necessario che su questo e altri aspetti della regolamentazione di Internet si incominci a discutere seriamente (vedi l'articolo seguente).

*Datenschutz-Informationen: in Germania il sito più interessante sulla privacy è quello dell'università Humboldt di Berlino (<http://www.rewi.hu-berlin.de/Datenschutz/>).*

è stata travolta da tentativi di rinvio, da critiche feroci (e non sempre giustificate), da tentativi di aggirare le norme e da casi di vero e proprio panico.

L'immediata e letterale applicazione di alcune norme avrebbe potuto comportare problemi non indifferenti, come si è detto a proposito di Internet e come ha riconosciuto lo stesso Garante nell'intervista pubblicata in queste pagine, quando parla delle disposizioni per i giornalisti: *c'era il rischio, poiché lì c'è una sanzione penale, che quella "finestra" di un giorno potesse provocare qualche denuncia.*

Questo è il problema più urgente, che potrebbe porsi per altri trattamenti non ancora del tutto regolati (come per Internet, ne parliamo nel riquadro). Per esempio, il caso dei medici di Pescara che, su indicazione del loro ordine professionale, non hanno trasmesso alle USL le diagnosi insieme alle richieste di analisi. A prima vista la legge non pone problemi, perché il comma 1 dell'art. 23 recita: *Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.* Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che questa comunicazione rientri fra i trattamenti indispensabili per la tutela della salute dell'in-

teressato, ma in realtà la questione è molto più complicata, anche perché l'intero iter delle richieste di analisi e delle "impegnative" fa acqua da tutte le parti sotto il profilo della tutela dei dati sensibili. Il Garante, prima di pronunciarsi, ha chiesto la trasmissione degli atti, il che dimostra la complessità della situazione. E si potrebbero fare molti esempi di questo tipo di problemi.

Per fortuna il Garante sembra intenzionato a fare presto. Nonostante le inevitabili difficoltà iniziali di organizzazione e un organico del tutto insufficiente, è stato emanato a tempo di record il primo decreto correttivo, un secondo è in dirittura d'arrivo, diversi casi concreti sono stati avviati a soluzione. L'intervista pubblicata in questa pagine dovrebbe fugare ogni dubbio sull'atteggiamento del Garante nell'applicazione della legge. Certo, dovrà passare almeno un anno prima che il quadro generale si stabilizzi e forse un tempo ancora più lungo prima che si diffonda quella "cultura della riservatezza" che renderà del tutto normali comportamenti e adempimenti che oggi appaiono come un'inutile vessazione. E a volte lo sono.



## **L punti più importanti**

“**P**anico da privacy” potrebbe essere definita la sindrome che ha colpito molti italiani dall'inizio di maggio, con l'entrata in vigore della legge sulla tutela dei dati personali. Le cause sono molte, prima di tutte la complessità delle norme e il modo in cui sono formulate, in secondo luogo un'informazione giornalistica assente o insufficiente durante la discussione parlamentare, poi in molti casi superficiale o allarmistica. Cerchiamo di chiarire in poche righe gli aspetti essenziali della legge. I punti fondamentali sono:

- la notificazione del trattamento al Garante;
- l'informativa all'interessato sulle finalità e sugli altri aspetti del trattamento (art. 10);
- il consenso dell'interessato (art. 11), che non è sempre necessario (art. 12);
- l'autorizzazione del Garante, solo per particolari trattamenti (dati sensibili, art. 22, 23 e 24);
- il diritto dell'interessato di controllare se qualcuno tratta dati che lo riguardano e di pretendere la rettifica o la cancellazione;
- l'adozione di misure di sicurezza (art. 15) per la protezione degli archivi.

Vista così, la cosa sembra semplice, ma non lo è affatto. Sono soprattutto gli aspetti burocratici che preoccupano molti operatori, oltre alla necessità di riorganizzare le procedure interne e le pesanti responsabilità per chi non rispetta le norme. Non resta che aspettare i preannunciati decreti correttivi e i modelli che il Garante sta predisponendo per le notificazioni e le richieste di autorizzazione.

Per un continuo e tempestivo aggiornamento da Internet si può andare a vedere la URL <http://www.eureka.it/interlex>, mentre i testi legislativi sono sempre all'indirizzo <http://www.mclink.it/inforum/nEtlex/netlex.htm>.

## Rodotà: prima di tutto semplificare

*Professor Rodotà, a un mese dall'entrata in vigore della legge 675 è prematuro cercare di tracciare bilanci, ma si può fare il punto della situazione. Le scrivanie umbertine sono eleganti, ma non si può negare che qui si respiri un'aria di provvisorietà. Quante persone lavorano in questo ufficio?*

Una dozzina. Nel giro di una decina di giorni dovremmo raggiungere una quota pari a venticinque unità, quasi la metà dell'organico previsto dalla legge (*l'intervista è del 4 giugno, ndr*); entro la fine del mese ci avvicineremo al contingente di quarantacinque unità previsto dalla legge, lasciando deliberatamente in questa prima fase qualche vuoto, per vedere quali sono le esigenze effettive e scegliere di conseguenza le persone adatte. Ci stiamo chiedendo anche se quarantacinque persone sono sufficienti: devo ritenere di no, e quindi uno degli interventi correttivi che sono previsti attraverso i decreti legislativi potrebbe riguardare proprio il contingente. Siamo intenzionati non solo a vedere se deve salire il numero di quarantacinque unità, ma anche a intervenire sulle modalità del reclutamento, per avere la possibilità, come altre authority, di stipulare contratti di diritto privato, perché le disponibilità che l'amministrazione ci offre sono molto ridotte, soprattutto nel settore tecnico.

*Il primo decreto correttivo, il numero 123 del 9 maggio, contiene alcune affermazioni importanti. La prima è la possibilità di informare l'interessato anche a voce, e questo introduce un dubbio. Qualcuno ha osservato che si poteva aggiungere anche la forma telematica, che invece a mio avviso è implicita nel concetto di "forma scritta", soprattutto alla luce dell'articolo 15, comma 2, della "Bassanini" dell'11 marzo (che introduce il documento digitale). Dunque dovrebbero essere consentite anche l'informativa e la notificazione telematica, dal momento in cui saranno in vigore i regolamenti di attuazione di questa legge.*

Assolutamente. Anzi, posso aggiungere che stiamo lavorando per generalizzare le possibilità di ricorso alle procedure elettroniche, proprio in


base alla "Bassanini", considerando questa prospettiva per tutto ciò che riguarda le notificazioni. Non solo per i soggetti tenuti al rispetto della legge, ma soprattutto per noi stessi.

*Restiamo in tema di telematica. Lei ha definito "esagerate" le preoccupazioni di chiusura di Internet, avanzate forse per la prima volta da me su MCmicrocomputer, interpretando il significato letterale delle norme. Naturalmente non ho mai pensato che il professor Rodotà volesse chiudere Internet, il mio articolo era volutamente provocatorio, per mettere in risalto un problema applicativo. Ma ora, quando leggo nel decreto legislativo del 9 maggio che le disposizioni per i giornalisti sono estese non solo ai pubblicisti e ai praticanti, ma anche ai "trattamenti finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero", interpreto questa disposizione anche per quanto riguarda la diffusione di scritti su Internet. Sbaglio?*

Era giusto lanciare anche questo piccolo allarme. E' chiaro che Internet non sarà bloccata da questa legge, ma c'è il problema di aprire su questo punto una discussione, perché nella 676 c'è il riferimento esplicito all'informazione

telematica. Questa dovrà essere oggetto di una discussione particolare, che vogliamo promuovere. In un seminario che si è svolto a Stresa, che era stato progettato un anno fa senza riferimento alla legge sui dati personali, c'è stata una relazione specifica sui problemi giuridici di Internet, tenuta da un belga, Yves Pouillet, che è uno dei massimi esperti europei. Noi vogliamo utilizzare questo e altri materiali che stiamo raccogliendo per avviare una particolare discussione su questo punto.

*Non sarà una discussione facile. Ci sono ancora molti giuristi che non accettano l'idea di Internet come un "luogo" del tutto particolare, quello che ho tentato di definire con la tesi del "meta-territorio", quindi con una regolamentazione specifica da raggiungere attraverso convenzioni internazionali. Se ci ostiniamo a cercare di comprendere Internet negli ordinamenti giuridici nazionali non ne usciamo.*



Stefano Rodotà, presidente del Garante per la tutela dei dati personali.

Certo. Nel mio nuovo libro, che esce tra qualche giorno, sostengo che questa è la tesi da seguire. Conosciamo tutta la letteratura su questo argomento, la perdita del "senso del luogo", la fine dei territori tradizionali... O adoperiamo delle categorie adeguate a questa novità, o non ne vediamo fuori. Questo è per definizione un territorio non regolabile nella dimensione nazionale, il che non vuol dire che le discipline nazionali, dove è possibile, non possano essere applicate, anzi, devono essere applicate. Ma in molti casi i termini delle questioni sfuggono. L'idea di una convenzione internazionale è buona, aggiungo che può sfruttare le esperienze di autoregolazione che già vanno avanti.

*Se si accetta l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del 9 maggio, che estende agli articoli pubblicati su Internet la normativa per l'esercizio della professione di giornalista prevista dall'articolo 25 della legge 675, si può trovare un legame tra quello che sarà il codice deontologico dei giornalisti e il decreto legislativo per i servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, previsto dalla 676?*

Sicuramente. In questo momento mi domando se, al di là del codice di autoregolamentazione dei giornalisti, che copre solo una parte dei soggetti e dei problemi che riguardano Internet (perché Internet è un'altra cosa), non dobbiamo occuparci anche dell'autoregolamentazione di Internet, perché tra i compiti del Garante c'è anche quello di promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia (articolo 31, comma 4, h, ndr). Quindi questo è un settore nel quale il Garante deve intervenire.

*A proposito, quando vedremo il sito Web del Garante?*

Prestissimo, lo stiamo preparando.

*Vediamo ora qualche punto più generale della legge, e in particolare l'articolo 3, che disciplina il trattamento dei dati a fini personali. In pratica si tratta dell'agenda che quasi tutti possiedono. Molti sono preoccupati dall'obbligatorietà delle misure di sicurezza e si chiedono se dovranno blindarla. A me sembra che il decreto previsto dall'articolo 15, dove si dice che le misure di sicurezza devono essere adeguate "alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento" escluderà che la mia agenda e la banca dati del Viminale debbano essere protette nello stesso modo. C'è poi il richiamo all'articolo 18, cioè al 2050 del codice civile, che sembra veramente esagerato, perché richiede la classica "prova diabolica" per dimostrare la non responsabilità del titolare del trattamento.*

Anzitutto è chiaro che ci saranno misure differenziate, è del tutto ovvio. Aggiungiamo che, co-

me dire?, la fattispecie di reato della perdita dell'agenda oggi non è operativa perché non ci sono le norme regolamentari, e sicuramente il regolamento metterà al riparo i possessori di agende personali dai rischi di commettere un reato. Il problema è quello della responsabilità civile, che preesisteva alla legge 675.

*Ma non al livello di una fabbrica di esplosivi!*

Certo. Però si possono fare alcune distinzioni già nell'ambito della giurisprudenza relativa al 2050. Questo è un punto che è stato enfatizzato, ma certamente il problema della responsabilità è delicato. Comunque, poiché la legge va messa a regime, è un problema che noi analizzeremo con molta attenzione. Non è per sdrammatizzare, ma mi permetto di aggiungere che il problema è anzitutto quello di provare il danno, non dimentichiamolo, e poi si deve dimostrare anche il nesso di causalità. Solo dopo si parlerà di 2050.

*Un punto che preoccupa molto le aziende, e che forse preoccupa ancora di più il Garante, è l'obbligo di notificazione anche per i trattamenti che sono svolti in forza di norme inderogabili, come la tenuta dei libri contabili, che riguarda alcuni milioni di imprese. E saranno milioni e milioni di notificazioni. Che senso ha notificare quello che è obbligatorio? E' come se, dopo aver immatricolato un'automobile nel PRA, si dovesse comunicare a un altro registro che l'auto ha quattro ruote e spiegate a che servono.*

Non solo, si può andare anche oltre. Perché, dalle informazioni che noi abbiamo ottenuto, la banca dati dell'Unioncamere, cioè il registro informatizzato dei soggetti che svolgono attività economiche, contiene quasi cinque milioni di nominativi. Nel decreto 123, articolo 4, è previsto che il Garante possa rilasciare autorizzazioni a determinate categorie di titolari o trattamenti. Questo passaggio rivela le nostre intenzioni. La prima cosa che noi vogliamo fare, e che cercheremo di fare rapidamente in un secondo decreto correttivo che verrà tra la fine di giugno e i primi di luglio, è incominciare a identificare delle vere e proprie categorie esonerate. Penso al quadernetto con l'elenco dei soci che tiene la bocciocchia, o all'elenco dei clienti del bar dove telefono per farmi mandare il caffè, che ai sensi della legge 675 sono trattamenti da notificare. Questo che sto tracciando è uno schema ipotetico (e lo dico senza che questo impegni assolutamente il Garante), che mostra l'ordine di idee in cui ci stiamo muovendo. L'ipotesi di avere dei soggetti esonerati non vuol dire che non debbano rispettare la legge, saranno solo esonerati dalla notifica. Naturalmente il Garante in qualsiasi momento potrà andare a fare delle ispezioni. Secondo punto: ci saranno dei soggetti per i quali saranno previste forme di notificazione estremamente semplificate, anche con la messa a disposizione di strumenti per la notifica, come un dischetto

# Con i nostri modem avrete tutto il mondo in linea a casa vostra



**VOBIS**  
MICROCOMPUTER

**METRO**

**Media World**

**Ruchan**

**CONTINENTE**

**Quality Informatica**

**STABILIA**

**INFOTECA**

**MICASOFT**

**Facal**



## COMMUNICATOR ISDN EXTERNAL

- Modem ISDN attivo esterno con interfaccia ST e set di chip Siemens
- Due canali B, ciascuno da 64.000 bps
- Protocolli canali D HDLC, DSS1 e Euro-ISDN
- Completamente compatibile con i protocolli V.120 e X75
- Conversione PPP da asincrono a sincrono
- Windows 95 Plug & Play

**L.329.000**

IVA inclusa



## COMMUNICATOR 33K6 ESP EXTERNAL

- Fax/modem esterno a 33.600 bps
- Rockwell Chipset
- FAX Classe 2 compatibile, 14.400 Baud
- Hayes compatibile
- V21, V22 bis, V23 compatibile
- V32 bis, 14.400 Baud
- V34, V34 bis 28.800 Baud e 33.600 Baud
- Selezione automatica / risposta automatica
- Funzione voce e segreteria telefonica
- Inclusi funzione SVD

OMOLOGATO PPTT

**L.249.000**

IVA inclusa



## COMMUNICATOR 33K6 ISP INTERNAL

- Fax/modem interno a 33.600 bps
- Rockwell Chipset
- FAX Classe 2 compatibile, 14.400 Baud
- Hayes compatibile
- V21, V22 bis, V23 compatibile
- V32 bis, 14.400 Baud
- V34, V34 bis 28.800 Baud e 33.600 Baud
- Selezione automatica / risposta automatica
- Funzione voce e segreteria telefonica
- Inclusi funzione SVD

OMOLOGATO PPTT

**L.219.000**

IVA inclusa

**PC**  
PROFESSIONALE  
VIP

Trust. Designed to please you!

(su cui si sta già lavorando) che potrà essere comperato a modestissimo prezzo anche nelle tabaccherie o nelle cartolerie. E' lo stesso discorso che prevediamo per le autorizzazioni, per esempio per la categoria dei medici o per altre categorie che trattano dati che comportano la richiesta di autorizzazione. Qualora si tratti di grandi categorie e non ci siano problemi particolari, daremo l'autorizzazione per categoria, fermo restando il rispetto della legge da parte dei vari soggetti. Questi sono alcuni schemi, per i quali da una parte c'è stato anche rimproverato che sono una misura difensiva del Garante, ma dall'altra sono una semplificazione del lavoro di soggetti che altrimenti dovrebbero essere tenuti a una lunga serie di adempimenti. E poi si evita che il Garante diventi un organo di burocrazia e non invece un organo capace di tenere l'occhio attento sulle situazioni che devono essere controllate, uno strumento di promozione dei diritti dei cittadini, un luogo di risoluzione - rapidissima - di controversie o di risposte a reclami. Se fossimo oppressi dal carico burocratico, sarebbero assolutamente mortificate queste, che sono le vere funzioni che la legge ci attribuisce.

*Lei ha detto "tenere d'occhio situazioni che devono essere controllate". Possiamo fare un esempio? C'è una situazione molto particolare, quella della banca dati delle forze di polizia che si trova presso il Ministero dell'interno, che, secondo alcune voci, acquisirebbe persino gli elenchi delle persone che stipulano un abbonamento al servizio telefonico cellulare.*

Questa per me è una notizia nuova, che verificherò. Come prima risposta posso dire che, non essendo previsto per legge un trattamento di questo tipo, se esiste non si può ritenere che sia legittimo. Non mi risulta comunque che, al momento della stipula di questi contratti, l'interessato venga informato di questa eventualità e gli venga richiesto il consenso.

*Restiamo su trattamenti che, almeno a prima vista, destano qualche perplessità. Alcuni comuni e organi giudiziari inviano aperti, senza una busta, i verbali delle contravvenzioni, gli atti di citazione e simili documenti. A me è arrivata una multa da cui il portiere del condominio e, potenzialmente tutti i condomini, possono sapere che il giorno tale, a una certa ora, mi trovavo in un certo luogo, eccetera eccetera.*

Secondo me queste cose erano illegittime anche prima dell'entrata in vigore della legge 675. Sicuramente ora, trattandosi di informazioni personali, si deve curare che esse vadano nell'unica direzione legittima, cioè all'interessato, e non possano essere messe a disposizione di terzi, dal postino al vigile urbano, casualmente o meno. Non c'è nessun dubbio.

*Per concludere, che cosa possiamo aspettarci per l'immediato futuro? Le scadenze potranno essere rispettate?*

Il regolamento sul funzionamento del Garante sarà sicuramente emanato entro il 7 di agosto, per novembre ci sarà quello sulla sicurezza e quindi i tempi saranno rispettati, grazie anche alla piena collaborazione del Ministero di grazia e giustizia. Infatti, senza la piena collaborazione del ministro Flick non sarebbe stato possibile avere il decreto correttivo un giorno dopo l'entrata in vigore della legge. Abbiamo lavorato anche la notte, perché il 9 maggio era venerdì, e il decreto doveva essere scritto, doveva essere diramato per il "concerto", si doveva essere sicuri che Scalfaro lo firmasse la sera stessa, si doveva tenere il Poligrafico pronto alla stampa... Tra l'altro c'era il problema dei giornalisti, perché nessuno di loro raccoglie le informazioni dando l'informazione scritta agli interessati. Le richieste per telefono sarebbero state tutte illegittime. C'era il rischio, poiché lì c'è una sanzione penale, che quella "finestra" di un giorno potesse provocare qualche denuncia. Per il futuro sono fiducioso, perché la collaborazione che c'è stata fino a ora è stata tale che le cose sono andate con una speditezza assolutamente inusuale.

*E dunque, per non intralciare questo stato di cose, la ringrazio di aver dedicato il suo tempo a questa intervista e mi defilo più rapidamente possibile!*

Mi preme dire ancora una cosa. La legge, tra i compiti del Garante stabiliti da quel famoso articolo 31, ci impone anche di curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle sue finalità. In tanto noi possiamo adempiere a questo compito, in quanto c'è la collaborazione del sistema dei mezzi di informazione. Perché la 675 è una legge che riguarda sì alcuni settori particolari interessati in modo immediato anche a una serie di modifiche della loro organizzazione, ma interessa in primo luogo i cittadini. Noi possiamo funzionare se c'è l'impulso che viene dall'esterno. La stessa rapidità, che ha sorpreso un po' tutti, con la quale abbiamo risolto la questione della Banca Nazionale del Lavoro, è stata possibile perché siamo stati attivati da associazioni di consumatori. E adesso tutte le altre banche si adegneranno, perché l'ABI la ritiene una delibera di portata generale. La prossima settimana ci saranno altre delibere, e tutto questo è reso possibile dalle segnalazioni che ci vengono dalle associazioni dei consumatori e dai singoli cittadini, che ci attivano e ci mettono in condizione di svolgere i nostri compiti. Quindi questa la vedo non solo come un'intervista concessa, ma come un pezzetto dell'adempimento di quell'obbligo di far conoscere la legge e le sue finalità, che ci è imposto dall'articolo 31.